

DECRETO n. 4/2010

Modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio e all'Istruzione per il Servizio dei Manovratori concernenti la notifica delle variazioni alle caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura ferroviaria e la numerazione dei treni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento:

- all'articolo 4, commi 7 e 8, che prevede l'assunzione da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito Agenzia) delle attribuzioni nella materia della sicurezza del trasporto ferroviario già esercitate dal Ministero dei Trasporti e dal gruppo F.S. S.p.A., prevedendo una fase di prima applicazione del medesimo decreto legislativo sulla base di apposite Convenzioni fra Ministero, Agenzia e Gruppo FS,
- all'articolo 6, comma 2, lettera a), che prevede che l'Agenzia definisca il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino e che emani, anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigili sulla loro applicazione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro, ratificato il verbale n. 1 del 6 giugno 2008, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il quale sono attribuiti all'Agenzia i seguenti compiti:

- emanazione di Norme e Standard di sicurezza della circolazione ferroviaria,
- omologazione di materiale rotabile o di sue parti, per gli aspetti connessi con la sicurezza della circolazione,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi comprese le attività relative ai sistemi di gestione di sicurezza,
- attività di ispezione ed audit nonché di monitoraggio;

VISTO il decreto dirigenziale n. 5035 del Direttore della Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha ratificato il verbale n. 2 del 22 dicembre 2009, sottoscritto in attuazione della citata Convenzione del 21 maggio 2008, con cui sono trasferite all'Agenzia le seguenti restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione precedentemente in capo al Gestore dell'Infrastruttura (RFI):

- autorizzazione per la messa in esercizio dei sottosistemi strutturali di RFI,
- omologazione dei sistemi strutturali di terra utilizzati da RFI e connessi con la sicurezza della circolazione,
- validazione dei sistemi di gestione della sicurezza e dei sistemi di mantenimento delle competenze di RFI,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca dell'autorizzazione di sicurezza di RFI,
- attività di ispezione e audit nonché di monitoraggio sull'attività di RFI;

VISTO il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTA la proposta del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, trasmessa con nota RFI-DTC\A0010\P\2009\0000364 del 04/02/2009, riguardante l'emanazione e la



distribuzione delle Circolari Compartimentali, motivata con la necessità di tener conto dei ritorni di esperienza dell'applicazione della disposizione n. 65/2005, e che prevede di:

- rendere edotto il personale dei treni solamente nel caso in cui le varianti pubblicate con Circolare Compartimentale lo interessino effettivamente,
- elaborare un "estratto" ove siano riportate solamente le notizie di specifico interesse per il personale dei treni,
- introdurre procedure informatizzate che semplifichino la produzione e la pubblicazione delle Circolari Compartimentali,
- conseguire una maggiore tempestività nella consegna delle Circolari Compartimentali, affidando alle Imprese ferroviarie il compito di provvedere direttamente alla stampa ed alla distribuzione delle stesse,
- razionalizzare le procedure per la notifica delle prescrizioni ai treni;

VISTA la nota RFI-DTC\A001\P\2009\0001072 del 8/4/2009 con cui il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale ha fatto seguito alla nota RFI-DTC\A0010\P\2009\0000364 del 4/2/2009 inviando una nuova proposta contenente alcune modifiche dovute a specifiche richieste fatte dalle imprese ferroviarie successivamente all'invio della nota summenzionata;

VISTA la nota ANSF n. 2421/09 del 12/05/2009 con cui è stato inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, agli operatori ferroviari e alle OO.SS. lo schema di decreto B/2009 concernente le norme per l'emanazione e la distribuzione delle Circolari Compartimentali e le relative modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio e all'Istruzione per il Servizio dei Manovratori;

VISTE le note, protocollo 2/637 del 12/06/2009 e 3056 del 16/06/2009, con cui le imprese ferroviarie NordCargo e LeNord hanno inviato le proprie osservazioni allo schema di decreto B/2009 così sintetizzabili:

- Articolo 4 "Monitoraggio": relativamente al monitoraggio trimestrale, si propone di definire uno SPI (Safety Performance Indicator) da trasmettere secondo le consuetudini in uso per tutti gli SPI aziendali;
- Allegato - punti 2 e 6: si ritiene controproducente la separazione tra Circolari Compartimentali e relativo estratto per il personale dei treni poiché si dovrebbero gestire la distribuzione di due documenti anziché di uno. Un unico documento è considerato sufficiente, dal momento che la parte "Descrizione delle attivazioni/modifiche che non apportano variazioni al FCL" delle Circolari Compartimentali è già suddivisa in due sottoparti caratterizzate dal fatto di avere o meno riflessi sull'attività del personale dei treni. Inoltre le Circolari Compartimentali dovrebbero contenere la parte "Elenco delle CC che non hanno apportato variazioni al FL/FO emanate negli ultimi sei mesi",
- Allegato - punto 3: si chiede di precisare se la trasmissione delle Circolari Compartimentali da parte di RFI alle IF "possa" o "debba" avvenire con un sistema telematico certificato. Si ritiene non necessaria la verifica di congruità del numero di pagine, considerato molto oneroso, in quanto i documenti devono essere integri e non modificabili. Si chiede un chiarimento in merito ai concetti di "autenticità", "integrità" e "non modificabilità", nonché sulle responsabilità e sui livelli di controllo che devono essere attuati da parte di chi riceve un documento con valore legale. Si ritiene opportuno che RFI invii non solo le Circolari Compartimentali con firma digitale ma anche i FL/FO con firma digitale ogniqualvolta essi subiscano modifiche a seguito degli aggiornamenti e che le procedure elaborate dalle imprese ferroviarie e da RFI siano riportate nel SAMAC.
- Allegato - punto 6: si ritiene che RFI debba garantire il formato A5 dei documenti.



VISTA la nota, protocollo 246/ST/BS/2009, del 21/10/2009 con cui l'impresa ferroviaria Veolia Transport Cargo Italia ha inviato le proprie osservazioni allo schema di decreto B/2009 così sintetizzabili:

- Articolo 4 "Monitoraggio": si propone che, oltre alla relazione trimestrale a questa Agenzia, vengano codificati incontri periodici con le strutture periferiche del Gestore dell'Infrastruttura, al fine di mantenere un costante monitoraggio dell'andamento del progetto;
- Allegato – punti 2 e 6: si ritiene opportuno non produrre l'estratto per il personale di condotta, in quanto la procedura proposta con lo schema di decreto, prevedendo una distribuzione a diverse categorie di personale di sicurezza, risulta più dispendiosa e meno completa nei contenuti;
- durante la fase sperimentale condotta da RFI sono state riscontrate alcune criticità;
- il termine dei trenta giorni dalla data di attivazione non si ritiene sufficiente a garantire il completamento delle procedure necessarie alla distribuzione;

VISTA la nota ANSF n. 5757/09 del 15/10/2009 con cui sono state inviate, per pareri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, agli operatori ferroviari e alle OO.SS. le osservazioni pervenute dalle imprese ferroviarie NordCargo e LeNord in merito alla gestione dell'estratto per il personale dei treni di cui allo schema di decreto B/2009;

VISTA la nota, protocollo IF/1295/09/TMA del 19/10/2009 con cui l'impresa ferroviaria Hupac ha condiviso le osservazioni delle imprese NordCargo e LeNord relative al punto 6 dell'Allegato, e precisamente quanto riferibile al formato di stampa e all'aspetto grafico;

VISTA la nota, protocollo 4088/arcdoc 290, del 29/10/2009 con cui l'impresa ferroviaria SAD ha condiviso le osservazioni delle imprese NordCargo e LeNord, precisando che, in riferimento al punto 2 dell'Allegato, risulterebbe più opportuno lasciare facoltà all'impresa ferroviaria stessa di consegnare al personale il documento completo, ovvero l'estratto, in relazione alle mansioni di sicurezza svolte;

VISTA la nota, protocollo TRNIT.CORP.02/11/2009.0037496, del 02/11/2009 con cui l'impresa ferroviaria Trenitalia fa presente che è necessario che RFI provveda ad emanare l'estratto per il personale dei treni, che la documentazione del nuovo formato digitale sia predisposta nello stesso formato di quella cartacea e che, a seguito di modifiche dei testi regolamentari e/o dei FL/FCL, vengano forniti, insieme alle disposizioni e/o circolari di attivazione, i relativi testi aggiornati;

VISTA la nota, protocollo RO/DO/76/09, del 22/10/2009 con cui l'impresa ferroviaria Rail One dichiara di condividere pienamente le osservazioni delle imprese NordCargo e LeNord;

VISTA la nota, protocollo 244/2009, del 16/11/2009 con cui l'impresa ferroviaria Fret Italia SNCF, in risposta alle note di questa Agenzia 2421/09 del 12/05/2009 e 5757/09 del 15/10/2009, dichiara di condividere le osservazioni delle imprese NordCargo e LeNord e in particolare quanto osservato a proposito dei punti 2, 3 e 6 dell'Allegato, precisando che l'attuale trasmissione dei documenti relativi alle Circolari Compartimentali in formato elettronico pdf non garantisce la loro integrità ed immodificabilità;

VISTA lo nota RFI-DTC\A0011\P2010\0000365 del 20/01/2010 con cui RFI, in relazione alla nota ANSF 5757/09 del 15/10/2009, fa presente quanto segue:

- articolo 4 "Monitoraggio": non viene ravvisata la necessità di definire una specifica SPI in quanto i processi oggetto del monitoraggio non presentano



particolari complessità, pur rimanendo a disposizione per l'eventuale elaborazione per quelle imprese ferroviarie che lo ritessero indispensabile;

- Allegato - punti 2 e 6:

- l'elaborazione dell'estratto delle Circolari Compartimentali è il risultato di un progetto mirato a indirizzare al personale dei treni le sole notizie concernenti il loro servizio, peraltro condiviso dalle imprese ferroviarie in genere e da Trenitalia in particolare; tuttavia si ritiene che le imprese ferroviarie possano consegnare al proprio personale anche le Circolari Compartimentali nella loro interezza, senza quindi avvalersi degli estratti;
- le imprese ferroviarie sono state sollecitate a segnalare eventuali anomalie ed è stato messo a loro disposizione un esperto dell'ente certificatore; peraltro nella fase di sperimentazione non risultano essersi verificati errori o imprecisioni nella procedura;
- il numero delle pagine di cui è costituito il documento e le sue specifiche parti appare sul frontespizio delle Circolari Compartimentali;
- la firma digitale rispetta le linee guida del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione ed i relativi documenti elettronici hanno piena validità giuridica secondo il vigente quadro normativo;
- la trasmissione degli FL/FO è in corso di realizzazione e gli stessi saranno interessati dal processo di firma digitale;
- le strutture interessate sono state richiamate ad utilizzare un unico standard tipografico;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3.5 del decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009, il Gestore dell'infrastruttura deve rendere disponibili, in tempo utile, alle imprese ferroviarie le caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura ferroviaria necessarie per la sicurezza della circolazione, attraverso una copia cartacea e una su supporto informatico delle pubblicazioni dell'orario di servizio;

RITENUTO utile specificare che quanto espresso nel Considerato di cui sopra si applica anche alle modifiche delle caratteristiche suddette;

CONSIDERATO necessario riportare nel decreto n. 1/2009 del 6/4/2009, al paragrafo 3.5, il principio secondo il quale il Gestore dell'Infrastruttura e le imprese ferroviarie sono responsabili della notifica, al proprio personale che svolge attività di sicurezza della circolazione, delle informazioni inerenti alle modifiche delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura ferroviaria, in relazione alla propria organizzazione e alle specifiche necessità ed in coerenza con il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;

VISTA la nota ANSF n. 7324/09 del 15/12/2009 con cui è stato inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, agli operatori ferroviari e alle OO.SS. lo schema di decreto P/2009 recante modifiche ai Testi Normativi concernenti la numerazione dei treni;

VISTA la nota RFI-DTC/A0011/P/2010/0000363 del 25/01/2010 con cui RFI ha comunicato parere favorevole alle modifiche proposte con lo schema di decreto P/2009 ad eccezione della clausola che vieta di assegnare uno stesso numero a più treni messi in circolazione nell'arco della stessa giornata. In tal senso infatti RFI comunica che è allo studio una modifica delle procedure che renderà possibile l'associazione di due treni con lo stesso numero, utilizzando il medesimo criterio già oggi previsto nel caso di effettuazione dei treni supplementari dalle "Norme di esercizio per il collegamento via radio terra-treno, bordo-bordo e terra-terra (telefonia mobile)", emanate con disposizione di RFI n. 27/2006 e modificate dalla disposizione di RFI n. 46/2007;



TENUTO CONTO del principio riportato nella "Decisione della Commissione europea dell'11 agosto 2006 relativa alla Specifica Tecnica di Interoperabilità (STI) per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale", secondo cui "ad ogni treno sono associati dati di identificazione inequivocabili" (paragrafo 4.2.3.2);

CONSIDERATO che la numerazione dei treni è un aspetto di competenza del Gestore dell'infrastruttura, fatto salvo il rispetto dei principi stabiliti dall'Agenzia;

CONSIDERATO necessario contemplare, nella modifica riguardante la numerazione dei treni, la possibilità, dovuta a cause di forza maggiore (ad esempio, per una frana che interrompe un tratto intermedio del percorso), di suddividere il percorso di un treno in più parti, da percorrere ciascuna con materiale rotabile diverso;

RITENUTO che, nel caso di cui sopra, è possibile l'utilizzo, per tutti i treni che percorrono le diverse parti del percorso, dello stesso numero e della stessa data di effettuazione del treno originale, purché ciò avvenga in coerenza con il principio riportato al citato paragrafo della "Decisione della Commissione europea dell'11 agosto 2006 relativa alla Specifica Tecnica di Interoperabilità (STI) per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale", e cioè in modo tale che nelle comunicazioni connesse con la sicurezza il treno oggetto della comunicazione sia identificato univocamente, oltre che con il numero e la data, anche con un ulteriore elemento identificativo;

RITENUTO necessario precisare che il numero del treno può essere integrato, per l'individuazione dei treni supplementari di cui all'articolo 13 del Regolamento per la Circolazione dei Treni, dal prefisso *ante* o dai suffissi *bis*, *ter*, ecc..

emana il seguente

DECRETO n. 4/2010

Modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio e all'Istruzione per il Servizio dei Manovratori concernenti la notifica delle variazioni alle caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura ferroviaria e la numerazione dei treni.

Articolo 1 **Modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio**

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente nuovo articolo 2 bis:

Art. 2 bis

NOTIFICA DELLE VARIAZIONI ALLE CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

1. Le attivazioni di nuove linee e impianti, le modifiche delle caratteristiche tecnico-funzionali delle linee e degli impianti esistenti e le modifiche ai Fascicoli Circolazione Linee (FCL) devono essere notificate, mediante appositi documenti, al personale impiegato in mansioni connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria.

2. Al personale dei treni è tuttavia ammesso notificare le sole variazioni di cui al comma 1 che comportano modifiche ai FCL o che, pur non comportandole, riguardano:

- attivazioni o soppressioni dei segnali;
- spostamenti, di qualsiasi entità, dei segnali rispetto alla precedente ubicazione sul terreno;
- modifiche delle indicazioni dei segnali;
- sostituzioni dei segnali con altri di diverso tipo;



- attivazioni, spostamenti o soppressioni di portali TE;
- modifiche infrastrutturali riguardanti: fabbricato viaggiatori, binari, paraurti di binari tronchi, deviatoi, marciapiedi.

3. L'entrata in vigore di ciascun provvedimento di cui al precedente comma 2 deve essere notificata, mediante prescrizione di movimento, a tutti i treni che percorrono il tratto interessato dal provvedimento stesso a partire dalla sua entrata in vigore per almeno trenta giorni.

A tal fine, la notifica di cui sopra deve essere effettuata anche ai treni che negli stessi trenta giorni siano impostati d'orario su un tratto di linea affiancato a quello interessato dal provvedimento.

E' ammesso consegnare tale prescrizione anche ai treni che d'orario percorrono il tratto interessato dal provvedimento in anticipo rispetto alla sua entrata in vigore, secondo procedure stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura.

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- *il testo del comma 1 è così sostituito:*

1. La numerazione dei treni è stabilita e diramata dal Gestore dell'Infrastruttura. Da tale numerazione devono potersi individuare i treni viaggiatori, i treni merci, i treni ordinari, i treni straordinari, i treni del trasporto codificato combinato, nonché ogni altra eventuale tipologia di treni la cui individuazione risulti necessaria per la sicurezza della circolazione.

Ciascun treno deve essere identificato univocamente da un numero, con o senza particolari prefissi o suffissi (ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento per la Circolazione dei Treni) e da una data di effettuazione.

Tuttavia, qualora per cause di forza maggiore sia necessario suddividere il percorso di un unico treno in più parti da percorrere ciascuna con materiale rotabile diverso, è ammesso utilizzare lo stesso numero e la stessa data di effettuazione del treno originale per tutti i treni che percorrono le diverse parti. In tal caso, occorrendo scambiare comunicazioni connesse con la sicurezza, il treno oggetto della comunicazione deve essere indicato, oltre che con il numero, con un ulteriore elemento che lo identifichi in maniera univoca.

La numerazione dei treni deve soddisfare anche ai criteri di cui al successivo comma 2.

- *Il comma 4 è soppresso.*

Articolo 2 **Modifiche all'Istruzione per il Servizio dei Manovratori**

All'Allegato 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo l'articolo 2 è inserito il seguente nuovo articolo 2 bis:

Art. 2 bis

NOTIFICA DELLE VARIAZIONI ALLE CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

1. Le attivazioni di nuove linee e impianti, le modifiche delle caratteristiche tecnico-funzionali delle linee e degli impianti esistenti e le modifiche ai Fascicoli Circolazione Linee (FCL) devono essere notificate, mediante appositi documenti, al personale impiegato in mansioni connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria.



2. Al personale dei treni è tuttavia ammesso notificare le sole variazioni di cui al comma 1 che comportano modifiche ai FCL o che, pur non comportandole, riguardano:

- attivazioni o soppressioni dei segnali;
- spostamenti, di qualsiasi entità, dei segnali, rispetto alla precedente ubicazione sul terreno;
- modifiche delle indicazioni dei segnali;
- sostituzioni dei segnali con altri di diverso tipo;
- attivazioni, spostamenti o soppressioni di portali TE;
- modifiche infrastrutturali riguardanti: fabbricato viaggiatori, binari, paraurti di binari tronchi, deviatoi, marciapiedi.

- all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- il testo del comma 1 è così sostituito:

1. La numerazione dei treni è stabilita e diramata dal Gestore dell'Infrastruttura. Da tale numerazione devono potersi individuare i treni viaggiatori, i treni merci, i treni ordinari, i treni straordinari, i treni del trasporto codificato combinato, nonché ogni altra eventuale tipologia di treni la cui individuazione risulti necessaria per la sicurezza della circolazione.

Ciascun treno deve essere identificato univocamente da un numero, con o senza particolari prefissi o suffissi e da una data di effettuazione.

Tuttavia, qualora per cause di forza maggiore sia necessario suddividere il percorso di un unico treno in più parti da percorrere ciascuna con materiale rotabile diverso, è ammesso utilizzare lo stesso numero e la stessa data di effettuazione del treno originale per tutti i treni che percorrono le diverse parti. In tal caso, occorrendo scambiare comunicazioni connesse con la sicurezza, il treno oggetto della comunicazione deve essere indicato, oltre che con il numero, con un ulteriore elemento che lo identifichi in maniera univoca.

La numerazione dei treni deve soddisfare anche i criteri di cui al successivo comma 2.

- Il comma 4 è soppresso.

Articolo 3 **Modifiche al decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009**

Al paragrafo 3.5 sono apportate le seguenti modifiche:

- il titolo è così sostituito:

Pubblicazione e notifica delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura ferroviaria.

- dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente testo:

RFI è responsabile della trasmissione alle imprese ferroviarie dei documenti concernenti le attivazioni di nuove linee e impianti, le modifiche delle caratteristiche tecnico-funzionali delle linee e degli impianti esistenti e le modifiche alle pubblicazioni dell'orario di servizio attraverso procedure, facenti parte del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e la non modificabilità del documento trasmesso. La trasmissione di tali documenti deve avvenire con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla sua data di attivazione.

Non è consentita l'emissione di documenti riportanti date di attivazione differenziate per parti di impianto o per impianti.



L'aspetto grafico di tali documenti deve essere uguale per tutta la rete gestita da RFI e deve garantire l'ergonomicità dei documenti prodotti.

RFI deve rendere disponibile i suddetti documenti in formato digitale anche sul proprio sito internet pubblico.

RFI e le imprese ferroviarie sono responsabili della notifica, al proprio personale che svolge attività di sicurezza della circolazione, delle informazioni inerenti alle modifiche delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura ferroviaria, in relazione alla propria organizzazione e alle specifiche necessità ed in coerenza con il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza.

Articolo 4
Disposizioni finali, pubblicazione ed entrata in vigore

La disposizione n. 65/2005 emanata da RFI il 12/10/2005 è abrogata.

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 3.4 del decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009, RFI entro 30 giorni dall'emanazione del presente decreto dovrà inviare a questa Agenzia gli aggiornamenti in formato modificabile e non modificabile (utilizzabili con software diffusi in commercio) della Prefazione Generale all'Orario di Servizio e dell'Istruzione per il Servizio dei Manovratori, al fine di permetterne la pubblicazione sul sito www.ansf.it e consentire alle imprese ferroviarie di stampare e distribuire i suddetti aggiornamenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it) ed entrerà in vigore 120 giorni dopo la sua emanazione.

Firenze, 10 maggio 2010

(ing. Alberto Chiovelli)
